



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legg Nazionale Dilettanti
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI SALERNO
via Sabato Visco, 6/C – 84131 Salerno
Tel. (089) 332951
e-mail: del.salerno@lnd.it
pec: del.salerno@pec.lndcampania.it
Sito Internet: campania.lnd.it



STAGIONE SPORTIVA 2024/2025

Comunicato Ufficiale n. 01/GST del 22 gennaio 2025

GIUDICE SPORTIVO

CAMPIONATO UNDER 15 SALERNO

DECISIONE DEL 22/01/2025

Gara del 15/12/2024 OGLIARESE – GIFFONI SALVATORE ANSELMO

II S.G.S.T.

Il Sostituto G.S.T., letto il ricorso proposto dalla società ASD Giffoni "Salvatore Anselmo" relativo alla gara in epigrafe, con il quale la ricorrente chiedeva che venisse inflitta alla società Ogliarese la punizione sportiva della perdita della gara per irregolarità relative al riconoscimento dei calciatori, ritenendo che fossero stati schierati ragazzi di età superiore ai 15 anni, alla luce anche di un infortunio subito da un proprio calciatore, costretto a ricorrere alle cure dei sanitari del Pronto Soccorso del nosocomio salernitano. La resistente non produceva memorie. Letto il referto arbitrale, fonte privilegiata di prova e sentito il direttore di gara a chiarimenti, questi specificava di aver effettuato il riconoscimento all'inizio della gara dei tesserati della società Ogliarese, i quali erano muniti per la gran parte di copia a colori della tessera federale provvisoria e solo alcuni di carta di identità e che era stato agevole riscontrare i detti documenti con i presenti nello spogliatoio. Chiariva, inoltre che, solo al termine della gara, un dirigente della società ASD Giffoni "Salvatore Anselmo", chiedeva di visionare i documenti di gara e che successivamente a tale richiesta, dopo oltre 40 minuti dalla fine dell'incontro, richiedeva di effettuare nuovamente il riconoscimento che, però, non poteva avvenire in quanto i calciatori della società Ogliarese, squadra ospitante, erano andati via. Spiegava, ancora, che in quel momento il dirigente della attuale società ricorrente redigeva di proprio pugno una dichiarazione in ordine alle presunte irregolarità commesse dalla società Ogliarese e all'allontanamento repentino dall'impianto sportivo dei calciatori della società Ogliarese, documento che veniva sottoscritto anche dallo stesso direttore di gara, sottolineando che ciò avveniva senza neppure leggerne il contenuto a causa dello stress accumulato e per il timore legato alla sua giovane età (16 anni). Ribadiva, infine, di aver potuto compiere un corretto riconoscimento all'inizio della gara, di non aver visto nessun calciatore della società Ogliarese abbandonare di fretta il campo di gara, anche perché era trascorso un notevole lasso di tempo dalla fine dell'incontro.

Tanto premesso, atteso che, da quanto risulta dagli atti e da quanto dichiarato dal direttore di gara, il riconoscimento dei tesserati della società Ogliarese sia avvenuto in maniera regolamentare, nel rispetto dell'art. 71 delle N.O.I.F., e che le presunte irregolarità di cui si duole la ricorrente restano mere ipotesi prive di alcun riscontro probatorio, PQM delibera di rigettare il ricorso proposto dalla società ASD Giffoni "Salvatore Anselmo" e per l'effetto: 1) confermare il risultato di 6 – 1 in favore della società Ogliarese acquisito sul terreno di gioco; 2) confermare i provvedimenti disciplinari adottati e pubblicati sul relativo Comunicato Ufficiale n. 28 del 19 dicembre 2024.

Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

**Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale
Avv. Mariano Salvio**

Publicato in Salerno Il 22 gennaio 2025.

**Il Segretario
Piero Malangone**

**Il Delegato
Donato Mauro**